SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1995, n. 425.

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;

b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro».

Art. 2.

1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale.

2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo vigente dell'art. 110 del testo unico approvato con R.D. n. 773/1931 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato, da ultimo, dalla legge qui pubblicata, è così formulato:

«Art. 110. — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

a) *nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;*

b) *in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;*

c) *nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.*

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Nota all'art. 2:

— L'art. 718 del codice penale sanziona penalmente l'esercizio del gioco d'azzardo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 165):

Presentato dall'on. GASPARRI il 15 aprile 1994.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 21 settembre, 6 dicembre 1994, 9, 28 marzo e 24 maggio 1995.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 luglio 1995 in un testo unificato con gli atti n. 796 (REBECCHI) e n. 2131 (SAIA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1946):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 20 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2 luglio 1995 e approvato il 13 settembre 1995.

95G0467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 ottobre 1995.

Cessazione dello stato di necessità al rimpatrio dallo Yemen dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994 con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dallo Yemen;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza diplomatica in San'a, possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dal territorio del medesimo Stato;

Ritenuto che tale cessazione dello stato di necessità va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dallo Yemen dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 17 settembre 1995.

Roma, 6 ottobre 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

95A6168

DECRETO 6 ottobre 1995.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire a partire dal 24 settembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di pericolosità in atto nello Zaire, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 24 settembre 1991;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dallo Zaire dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 24 settembre 1995.

Roma, 6 ottobre 1995

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

95A6169

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 settembre 1995.

Impegno della somma di L. 17.351.391.640 a favore delle regioni e delle province autonome interessate per l'esercizio 1995 ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare per il 1995, le sole annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 17.351.391.640 è impegnata, per il 1995, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Bolzano	483.000.000
Trento	427.000.000
Lombardia	2.025.000.000
Valle d'Aosta	100.000.000
Friuli Venezia-Giulia	405.000.000
Liguria	167.258.925
Emilia-Romagna	1.850.000.000
Toscana	1.235.000.000
Umbria	500.000.000
Molise	535.714.315
Campania	2.100.000.000
Basilicata	1.110.000.000
Veneto	1.505.000.000
Sardegna	2.283.418.400
Calabria	1.710.000.000
Marche	915.000.000
Totale . . .	17.351.391.640

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di L. 17.351.391.640 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6130

DECRETO 6 settembre 1995.

Impegno della somma di L. 915.000.000 a favore della regione Marche per l'esercizio 1995 ai sensi dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Ritenuto di dover impegnare, per il 1994, la intera annualità spettante alla regione Marche che ha comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 915.000.000 è impegnata, per il 1994, a favore della regione Marche a titolo di annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977.

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore della regione Marche, della somma di L. 915.000.000, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, in conto 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6131

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 settembre 1995.

Adozione di regole tecniche comuni per l'approvazione delle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la decisione 94/471/CE della Commissione delle Comunità europee del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento dei terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente alla norma armonizzata denominata «technical basis for regulation - TBR 6», costituisce la regola tecnica comune CTR 6;

Vista la decisione 94/472/CE della Commissione delle Comunità europee del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente alla norma armonizzata denominata «technical basis for regulation - TBR 10», costituisce la regola tecnica comune CTR 10;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, le regole tecniche comuni CTR 6 e CTR 10 vengono adottate come regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10 per l'approvazione delle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1880-1990 Mhz.

2. Le regole tecniche comuni CTR 6 e CTR 10 riguardano, rispettivamente, i requisiti generali di collegamento e le applicazioni di telefonia delle apparecchiature terminali di cui al comma 1, destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni.

3. La regola comune CTR 6 si applica altresì alle apparecchiature terminali di cui al comma 1 che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 91/263/CEE, si ritengono destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Le regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10 comprendono le norme nazionali che traspongono le norme armonizzate TBR 6 e TBR 10, i cui riferimenti figurano in allegato alle decisioni della Commissione delle Comunità europee, elaborate dall'organismo di normazione competente, in applicazione dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 91/263/CEE, all'art. 4, lettere *c), d)* ed *e)*, per la CTR 6 e lettera *g)* per la CTR 10.

2. Le apparecchiature terminali oggetto del presente decreto debbono essere conformi alle regole tecniche di cui al comma 1 e soddisfare ai requisiti essenziali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, alla legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/23/CEE, se applicabile, ed al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE.

3. Le regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10, unitamente alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate TBR 6 e TBR 10, sono reperibili (per consultazione e acquisto), presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

Art. 3.

1. Le regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A6127

DECRETO 29 settembre 1995.

Adozione di regole tecniche comuni per l'approvazione delle apparecchiature terminali da collegare a linee affittate digitali ONP non strutturate a 2048 Kbit/s.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la decisione 94/470/CE della Commissione delle Comunità europee del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per le linee affittate digitali ONP (open network provision) non strutturate a 2048 Kbit/s che, unitamente alla norma armonizzata denominata «technical basis for regulation - TBR 12», costituisce la regola tecnica comune CTR 12;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, la regola tecnica comune CTR 12 viene adottata come regola tecnica nazionale CTR 12 per l'approvazione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla terminazione di rete delle linee affittate digitali ONP non strutturate a 2048 Kbit/s, che impiegano interfacce di 120 ohm.

Art. 2.

1. La regola tecnica nazionale CTR 12 comprende la norma nazionale che traspone la norma armonizzata TBR 12, i cui riferimenti figurano in allegato alla decisione della Commissione delle Comunità europee, elaborata dall'organismo di normazione competente, in applicazione dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 91/263/CEE, all'art. 4, lettere *c), d)* ed *f).*

2. Le apparecchiature terminali oggetto del presente decreto debbono essere conformi alla regola tecnica di cui al comma 1 e soddisfare ai requisiti essenziali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, alla legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/23/CEE, se applicabile, ed al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE.

3. La regola tecnica nazionale CTR 12, unitamente alla norma nazionale che trapone la norma armonizzata TBR 12, è reperibile (per consultazione e acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

Art. 3.

1. La regola tecnica nazionale CTR 12 entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A6128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Vista la delibera del 3 luglio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica concernente l'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 22 (norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 22 (norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6116

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Vista la delibera del 29 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 5, 6, 10 e 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 5, 6, 10 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 5 *(Patrimonio).*

(Omissis).

3. I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria, devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere *a)* e *b)* i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dalla Fondazione ovvero per una quota comunque non superiore al 20% per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Art. 6 *(Attività della Fondazione).*

(Omissis).

2. La Fondazione inoltre realizza le finalità di cui al precedente art. 4 attraverso l'esercizio di un'attività erogativa di beneficenza e di pubblica utilità sulla base di programmi d'intervento previsti da un Regolamento.

(Omissis).

Art. 10 *(Il consiglio di amministrazione).*

(Omissis).

4. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, scientifico, culturale e delle professioni liberali o nei settori d'intervento della Fondazione.

Di tali requisiti verrà data motivazione nella delibera di nomina. I componenti prescelti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

(Omissis).

Art. 13 *(Poteri del consiglio di amministrazione).*

(Omissis).

4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

le variazioni del bilancio preventivo;

l'adozione del regolamento per le attività ai fini istituzionali;

la determinazione delle iniziative per il conseguimento delle finalità istituzionali sulla base delle previsioni del regolamento.

95A6117

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 22 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4 e 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4 e 14 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3. *(Omissis).*

Comma 2 - Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività. L'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

Comma 3 - L'Ente amministra la partecipazione nella società conferitaria e nelle società finanziarie costituite ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 4. *(Omissis).*

Comma 4 - L'Ente accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società bancarie partecipate, una quota dei dividendi distribuiti dalle medesime in misura non inferiore al 10 per cento. Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalle medesime società o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 14. *(Omissis).*

Comma 4 - I consiglieri vengono eletti secondo criteri di professionalità e competenza tenendo conto della necessità di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, nel rispetto ... *(Omissis).*

(Omissis).

95A6118

DECRETO 10 ottobre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1986 (decennali) relativamente alla cedola con godimento 1° novembre 1995 e scadenza 1° novembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 625599/122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suindicato decreto, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1995 e scadenza 1° novembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 24 ottobre 1986, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla decima cedola (di scadenza 1° novembre 1996) dei certificati di credito del Tesoro decennali 1° novembre 1986, emessi per lire 6.500 miliardi, è determinato nella misura del 10,70%.

La spesa derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 695.483.750.000, e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6088

DECRETO 10 ottobre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° maggio 1991, 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993 relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1995 e scadenza 1° maggio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348574/238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1995 e scadenza 1° maggio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1996, è determinato nella misura del 5,70%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° novembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° maggio 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° novembre 1992 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° maggio 1993 emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.394.000.000.000, così ripartite:

L. 541.500.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 541.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 570.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 513.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 228.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6089

DECRETO 10 ottobre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1995, relativamente alla seconda cedola di scadenza 1° aprile 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di lire 21.250 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1995 e scadenza 1° aprile 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1995, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sulla seconda cedola (di scadenza 1° aprile 1996) dei certificati di credito del Tesoro settennali 1° aprile 1995, emessi per lire 21.250 miliardi, è determinato nella misura del 5,65%.

La spesa derivante dal presente decreto e di lire 1.200.571.875.000, è farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6090

DECRETO 11 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 agosto, 8 e 21 settembre e 9 ottobre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 agosto 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 12 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6115

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 agosto 1995.

Determinazione del prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari per l'anno scolastico 1995-1996.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 relativo all'approvazione dei nuovi programmi per le scuole primarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300 recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 1ª e 2ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578 recante nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 204 dell'8 maggio 1987 inerente l'approvazione di nuovi programmi di insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 26 febbraio 1988 relativo alla compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto 25 marzo 1994 recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto interministeriale in data 5 agosto 1994 con il quale veniva stabilito per l'anno scolastico 1994-95 il prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta la necessità di modificare, per l'anno scolastico 1995-96 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale, sia in relazione agli accertati maggiori costi di produzione dei libri sia in relazione al tasso di inflazione registrato nel periodo in cui sono stampati i libri di testo;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo di I.V.A. in relazione alle specifiche caratteristiche, è stabilito come segue:

	Classe	Letture	Sussidiari	Religione	Lingua straniera
1° Ciclo	1ª	13.505	—	3.905	—
	2ª	15.450	—	—	—
2° Ciclo	3ª	17.860	19.920	14.735	13.715
	4ª	19.625	24.200	—	13.715
	5ª	23.800	28.410	—	13.715

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e degli enti locali, viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina.

Roma, 18 agosto 1995

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A6129

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento di titoli di formazione professionale esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla cittadina italiana sig.ra Bovesse Catherine e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licence en Philologie romane» conseguito dall'interessata il 31 ottobre 1975 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dalla Università cattolica di Lovanio;

Considerato che la sig.ra Bovesse Catherine è in possesso del grado d'«Agrègé de l'enseignement secondaire superieur», come risulta dalla certificazione rilasciata dalla medesima Università, e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie di secondo grado;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 1° giugno 1995 e 6 giugno 1995 dal console generale d'Italia in Charleroi che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dalla certificazione rilasciata dal preside del terzo istituto tecnico statale per il turismo di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 settembre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Bovesse Catherine, nata a Namur (Belgio) il 5 luglio 1952, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 10 ottobre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A6091

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento di titoli di formazione professionale esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino irlandese sig. Colohan Gerry e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo irlandese «Bachelor of Arts» in lettere viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università nazionale d'Irlanda;

Considerato che il sig. Colohan Gerry ha conseguito il 26 ottobre 1984 l'«Higher Diploma in Education» presso l'Università nazionale d'Irlanda e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 19 dicembre 1994 del Ministero dell'educazione irlandese che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessato, dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla dichiarazione rilasciata dal direttore generale dell'Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile di Biella;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 settembre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Irlanda dal sig. Colohan Gerry, nato a Galway (Irlanda) il 18 aprile 1960, e inerenti la formazione professionale di insegnante,

costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 10 ottobre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A6092

DECRETO 10 ottobre 1995.

Riconoscimento di titoli di formazione professionale esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 49/A - Matematica e fisica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Galletti Paola e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in «Fisica» è stata rilasciata dalla Università degli studi di Bologna;

Considerato che la sig.ra Galletti Paola ha conseguito il 20 dicembre 1983 l'«Utbildningsbevis Amneslararexamen» presso l'Università di Lund e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane per l'insegnamento di matematica e fisica;

Vista la certificazione in data 22 dicembre 1983 dell'Università di Lund che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessata, del titolo di cui sopra;

Visto il certificato rilasciato dall'Ispettorato delle scuole di Malmo che attesta il servizio prestato presso il comune di Malmo in qualità di insegnante di matematica e fisica;

Ritenuto di poter disporre il riconoscimento dei titoli di cui sopra anche in presenza di una formazione professionale conseguita in più Paesi dell'Unione europea, in quanto detta formazione risulta congiunta all'esercizio dell'attività di docente nelle discipline per le quali è stato richiesto il riconoscimento stesso;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Università degli studi di Bologna;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 settembre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Svezia dalla sig.ra Galletti Paola, nata a Buffalo (U.S.A.) il 1° luglio 1955, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 49/A - Matematica e fisica.

Roma, 10 ottobre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A6093

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 ottobre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Kannegieser alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 19 giugno 1995 con cui il tribunale di Bari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Kannegieser, con sede in Bari, via Consortile, area ASI, zona industriale, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Case di cura riunite ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Case di cura riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Kannegierser alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Case di cura riunite;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Kannegierser, con sede in Bari, via Consortile, area ASI, zona industriale, collegata alla S.r.l. Case di cura riunite, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, nato a Varese il 28 luglio 1947, il prof. avv. Paolo Vitucci, nato a Napoli il 9 luglio 1939 ed il dott. Raffaele Santoro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A6125

DECRETO 10 ottobre 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Hitec Sicilia alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 22 giugno 1995 con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Hitec Sicilia, con sede in Palermo, via Francesco Guardione n. 3, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Hitec Sicilia quale società collegata con la S.p.a. Keller e preporre ad essa lo stesso commissario;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Hitec Sicilia, con sede in Palermo, via Francesco Guardione n. 3, collegata alla S.p.a. Keller, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A6126

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Finanziamenti finalizzati ad interventi nell'area di crisi occupazionale Torrese-Stabiese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, di trasferimento alle competenti amministrazioni dello Stato delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, all'art. 19, comma 5, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni di competenza;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995 che all'art. 3, apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, disponendo che il fondo ex art. 19 del sopracitato decreto sia ripartito tra le amministrazioni competenti sulla base di delibere CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e che le occorrenti variazioni di bilancio siano apportate con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche, disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Vista la nota della regione Campania in data 28 luglio 1995 con la quale è stata avanzata richiesta di finanziamento di alcuni interventi nell'area Torrese-Stabiese già individuati dal comune di Castellammare e di seguito elencati:

antiche Terme stabiane: progetto di restauro dell'edificio esistente e nuova sistemazione dell'area occidentale;

Reggia di Quisisana: ex casino reale borbonico - progetto di restauro dell'edificio e dei boschi annessi;

Villa Gabola: *Antiquarium* del parco archeologico;

Considerato che in data 5 novembre 1993 è stato stipulato su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri un protocollo d'intesa per l'attivazione urgente di iniziative atte a fronteggiare la grave situazione di crisi dell'apparato produttivo ed occupazionale dell'area orientale di Napoli, nell'area di Bagnoli, nell'area Torrese-Stabiese;

Vista l'ulteriore intesa stipulata in data 19 dicembre 1994, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, concernente specificamente le esigenze di intervento urgente nell'area di crisi Torrese-Stabiese;

Ritenuto che la situazione di crisi produttiva occupazionale dell'area in questione richiede l'avvio urgente di interventi in grado di attivare processi di ripresa economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Acquisito, su tale proposta, l'assenso del Sottosegretario al tesoro;

Delibera:

1. Per gli interventi indicati in premessa è destinata in via programmatica alla regione Campania la somma complessiva di lire 54 miliardi, a valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sul quale sono affluite le risorse rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti *ex lege* n. 64/1986.

2. La regione Campania acquisirà i progetti esecutivi relativi alle opere di cui al punto 1) e ne valuterà la pronta cantierabilità nonché la rispondenza alle vigenti normative in materia di opere pubbliche. Detti progetti saranno trasmessi dalla regione all'esame del Nucleo di valutazioneo degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e l'attivazione occupazionale diretta o indiretta.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica sentito il Nucleo di valutazione, formulerà al CIPE la proposta di erogazione pluriennale del finanziamento.

4. Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà i competenti accertamenti sull'attuazione degli interventi.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 202

95A6133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Temù dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una condotta interrata della centralina idroelettrica di Val Canè da parte della società Sistemi di energia. (Deliberazione n. V/69111).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 febbraio 1995, prot. n. 9414, dalla soc. Sistemi di energia per la realizzazione di condotta interrata della centralina idroelettrica Val Canè su un'area ubicata nel comune di Temù (Brescia), mappali numeri 182, 86, 87, 88, 83, 34, 33, 29, 191, 2, foglio 9, mappale n. 85, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio di erogazione dell'energia elettrica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Temù (Brescia), mappali numeri 182, 86, 87, 88, 83, 34, 33, 29, 191, 2, foglio n. 9, mappale n. 85, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5992

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di proprietà del sig. Mabesolani Bruno. (Deliberazione n. V/69112).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995, prot. n. 9853, dal sig. Mabesolani Bruno per la ristrutturazione ed ampliamento fabbricato di proprietà su un'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali numeri 35, 75, 78, 51, 50, 48, 49, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di Collio (Brescia) n. 333 del 15 dicembre 1994;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 35, 75, 78, 51, 50, 48, 49, foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino della strada silvo-pastorale «Pra del Bis - Muse-Bruno - Cascine Vento» da parte dell'amministrazione comunale di Malonno. (Deliberazione n. V/69113).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 gennaio 1995, prot. n. 1698, dall'amministrazione comunale di Malonno (Brescia), per la realizzazione di ripristino della strada silvo-pastorale «Pra del Bis - Muse-Bruno - Cascine Vento» su un'area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappali numeri 3, 10, 33, foglio n. 1, mappali numeri 1, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 60, 62, 78, 80, 149, 150, 152, foglio n. 2, mappali numeri 2, 70, 71, foglio n. 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera negativamente le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento dell'attività agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia), mappali numeri 1, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 60, 62, 78, 80, 149, 150, 152, foglio n. 2, mappali numeri 2, 70, 71, foglio n. 7, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5994

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Fles-Novali da parte del sig. Morandini Danilo e altri. (Deliberazione n. V/69114).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 febbraio 1995, prot. n. 7170, dal sig. Morandini Danilo e altri per la realizzazione di un acquedotto in località Fles-Novali su un'area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), mappale n. 2303, foglio n. 13, mappale n. 1485, fogli numeri 12, 13, mappali numeri 1908, 2398, 1393, 2396, 3554, 3672, 3556, 1272, 1390, 4728, 2900, 3056, 2611, 1378, 1981, 1374, 2897, 2291, foglio n. 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengono alterate le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziameno della rete idrica al servizio degli abitanti della zona;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappale n. 2303, foglio n. 13, mappale n. 1485, fogli numeri 12, 13, mappali numeri 1908, 2398, 1393, 2396, 3554, 3672, 3556, 1272, 1390, 4728, 2900, 3056, 2611, 1378, 1981, 1374, 2897, 2291, foglio n. 12, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5995

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno mappale n. 64, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato esistente in località Caretto da parte del sig. Caldinelli Romano. (Deliberazione n. V/69117).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 febbraio 1995, prot. n. 9443, dal sig. Caldinelli Romano per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato esistente in località Caretto su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappale n. 64, foglio n. 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengono alterate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesisticò-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al mantenimento dell'attività agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappale n. 64, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5996

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno, mappale n. 77, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato esistente in località Grom da parte del sig. Minelli Giovanni. (Deliberazione n. V/69118)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 febbraio 1995, prot. n. 9444, dal sig. Minelli Giovanni per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato esistente in località Grom su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappale n. 77, foglio n. 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della

legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengono alterate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al mantenimento dell'attività agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappale n. 77, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5997

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/69122).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 gennaio 1995, prot. n. 1762, dall'amministrazione comunale di Collio (Brescia), per la realizzazione di un nuovo acquedotto su un'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali numeri 7, 9, 32, 52, 69, 70, 67, 103, 104, 135, 460, 132, 158, 161, 159, foglio n. 24, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'erogazione del servizio pubblico acqua potabile, (nota comunale n. 4974 del 10 dicembre 1994);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18; individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993; la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 7, 9, 32, 52, 69, 70, 67, 103, 104, 135, 460, 132, 158, 161, 159, foglio n. 24, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5998

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di proprietà da parte della sig.ra Rambaldini Nada. (Deliberazione n. V/69126).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995, prot. n. 9855, dalla sig.ra Rambaldini Nada per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di proprietà su un'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappali numeri 35, 75, 78, 51, 50, 48, 49, foglio n. 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di Collio n. 333 del 15 dicembre 1994;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali numeri 35, 75, 78, 51, 50, 48, 49, foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A5999

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, mappale n. 528, foglio n. 17, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio plurifamiliare da parte della società La Corte Lombarda. (Deliberazione n. V/69127).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 marzo 1995, prot. n. 12439, dalla società La Corte Lombarda per la realizzazione di un edificio plurifamiliare su un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappale n. 528, foglio n. 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel miglioramento dell'intero comparto che risulta assolutamente privo di elementi architettonici ambientali come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di San Giuliano Milanese (Milano), n. 251 del 27 febbraio 1995.

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappale n. 528, foglio n. 17, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A6000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monticelli Brusati dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un metanodotto Passirano - Pisogne, primo tratto Passirano - Polaveno, da parte della SNAM. (Deliberazione n. V/69385).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del metanodotto Passirano - Pisogne, primo tratto Passirano - Polaveno, su area ubicata nel comune di Monticelli Brusati (Brescia), mappali numeri 12, 44, 45, 46, 124, foglio 3, mappali numeri 162, 211, 224, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e per quanto espresso nelle relazioni tecnica e geologico-ambientale allegate all'istanza datata 17 maggio 1995, prot. n. 24402;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere consistono nella posa di tubazioni totalmente interrate e che relativamente agli attraversamenti di zone boscate interessate da vincolo idrogeologico, il Presidente della comunità montana del Sebino Bresciano ha autorizzato la SNAM (decreto n. 15 del 10 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8, modificata con l'art. 19 della legge regionale n. 80/89 e dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) a mutare la destinazione del terreno nei tratti interessati per l'esecuzione delle opere in argomento;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con quegli elementi di carattere ambientale rilevati per quall'area, nella proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale e che in relazione alle esigenze esecutive dell'opera ed alle modalità di ripristino contenute nel progetto, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare le aree interessate dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monticelli Brusati (Brescia), mappali numeri 12, 44, 45, 46, 124, foglio n. 3, mappali numeri 162, 211, 224, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1995

Il presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

95A6001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Cusago, mappali 10 e 73, foglio n. 11, dall'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una scuola materna da parte del comune di Cusago. (Deliberazione n. VI/1425).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'articolo 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza pubblica-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 maggio 1995 prot. n. 21215, dal comune di Cusago per la realizzazione di scuola materna su un'area ubicata nel comune di Cusago, mappali numeri 10 e 73, foglio n. 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 8, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dell'edilizia scolastica per far fronte alle continue richieste di iscrizione, dovute al notevole aumento demografico come si evince dalla deliberazione della giunta municipale di Cusago (Milano) n. 0168 del 10 maggio 1995;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 8, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cusago (Milano), mappali numeri 10 e 73, foglio n. 11, dall'ambito territoriale n. 8 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 8, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 68376 del 18 maggio 1995 avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Berbenno di Valtellina e Buglio in Monte, dall'ambito territoriale individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Maroggia e relative derivazioni». (Deliberazione n. VI/1427).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 18 maggio 1995, n. 68376, con la quale si approvava lo stralcio delle aree ubicate nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale n. 7, foglio, n. 5 e nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali numeri 179 e 334 foglio n. 6, dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/85, art. 1-*ter*;

Rilevato che nella suddetta deliberazione, per mero errore materiale, non sono stati trascritti alcuni mappali, rispetto a quanto richiesto nell'istanza di stralcio;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio delle aree ubicate nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 252, 1, 7, 336, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 20, 21, 66, 65, 64, 331, foglio n. 5 e nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali numeri 179, 250, 334, foglio n. 6;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella già citata deliberazione n. 68376 del 18 maggio 1995;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione di giunta regionale n. 68376 del 18 maggio 1995, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 252, 1, 7, 336, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 20, 21, 66, 65, 64, 331, foglio n. 5 e nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali numeri 179, 250, 334, foglio n. 6, dagli ambiti soggetti al vincolo di temporanea inedificabilità ai sensi della legge n. 431/85, art. 1-*ter*;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo, mappale n. 19, foglio n. 69, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio da parte della ditta Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/1431).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvissa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 marzo 1995, prot. n. 13207, dalla ditta Enel S.p.a. per la realizzazione di un ripetitore radio su un'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), mappale n. 19, foglio n. 69, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che non vengano alterate negativamente le caratteristiche paesaggistiche naturali dell'ambito tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfattte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obbiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella realizzazione di collegamenti che garantiscano la massima affidabilità e il minimo tempo di fuori servizio in caso di guasti accidentali degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare le aree interessate dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappale n. 19, foglio n. 69, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 69127 del 6 giugno 1995 avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un edificio plurifamiliare da parte della società La Corte Lombarda». (Deliberazione n. VI/1433).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 6 giugno 1995, n. 69127, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappale n. 528, foglio n. 17, dagli ambiti soggetti di vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/85, art. 1-*ter*;

Rilevato che nella suddetta deliberazione per mero errore materiale, non sono stati trascritti alcuni mappali, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di San Giuliano Milanese (Milano) nell'istanza di stralcio prot. n. 12439 del 14 marzo 1995;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 528 e 178, foglio n. 17;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella suddetta deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale in data 6 giugno 1995, n. 69127, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 528 e 178, foglio n. 17, dagli ambiti soggetti al vincolo di temporanea inedificabilità ai sensi della legge n. 431/85, art. 1-*ter*;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1), della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo, strade comunali Restone-Mola (da 1.400 a 1.692 m s.l.m.) Mola-Lagazzuolo (da 1.700 a 1.840 m s.l.m.) dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione di dissesti idrogeologici calamità naturali settembre-ottobre 1993 da parte del comune. (Deliberazione n. VI/1452).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 aprile 1995, prot. n. 19956, dal comune per la realizzazione di sistemazione di dissesti idrogeologici — calamità naturali settembre-ottobre 1993, su un'area ubicata nel comune di Edolo — strade comunali Restone-Mola e Mola-Lagazzuolo, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che tale sistemazione è finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel sostentamento dell'attività agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia) strade comunali Restone-Mola e Mola-Lagazzuolo dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno, strada comunale Monno-Mortirolo, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una variante alla centrale idroelettrica del Mortirolo costruzione scogliera - modifica tracciato condotta forzata da parte del comune. (Deliberazione n. VI/1458).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 26 maggio 1995, prot. n. 25980, da parte del comune per la realizzazione di variante centrale idroelettrica del Mortirolo - costruzione scogliera - modifica tracciato condotta forzata su un'area ubicata nel comune di Monno, strada comunale Monno-Mortirolo sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; in quanto non vengano alterate le caratteristiche paesaggistiche naturali del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della distribuzione di energia elettrica sul territorio;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno, strada comunale Monno-Mortirolo dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione della strada Val Palot da parte della comunità montana del Sebino Bresciano. (Deliberazione n. VI/1459).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° dicembre 1994, prot. n. 58132, da parte della comunità montana del Sebino Bresciano per la realizzazione di sistemazione strada Val Palot su un'area ubicata nel comune di Pisogne (Brescia), mappali numeri 1407, 1424, 4384, 1430, 1431, 1432, 1515, foglio n. 13, mappali numeri 1503, 4661, 4662, 5194, 4660, 4439, 342, 1509, 1523, 1518, foglio n. 12, mappali numeri 1395, 4658, 4656, 4657, 4012, 1375, 1378, 6211, 4049, 4051, 4154, foglio n. 21, mappali numeri 3862, 7674, 2083, 4060, 7052, 4360, 4065, 7807, 5185, foglio n. 28, mappali numeri 4201, 4158, 9707, 9710, 9712, foglio n. 27, mappale n. 2042, foglio n. 31, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento dello svolgimento dell'attività agricola;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappali numeri 1407, 1424, 4384, 1430, 1431, 1432, 1515, foglio n. 13, mappali numeri 1503, 4661, 4662, 5194, 4660, 4439, 342, 1509, 1523, 1518, foglio n. 12, mappali numeri 1395, 4658, 4656, 4657, 4012, 1375, 1378, 6211, 4049, 4051, 4154, foglio n. 21, mappali numeri 3862, 7674, 2083, 4060, 7052, 4360 4065, 7807, 5185, foglio n. 28, mappali numeri 4201, 4158, 9707, 9710, 9712, foglio n. 27, mappale n. 2042, foglio n. 31, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina, mappali numeri 515-621, foglio n. 10 e mappale n. 34, foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di condotto e vasca di carico con sistemazione sentiero di accesso ai fondi «Campasc di Piaz» e «Piaz dell'acqua» da parte del sig. Tesciat Antonio. (Deliberazione n. VI/1460).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 giugno 1995, prot. n. 29211, dal signor Sala Tesciat Antonio, per la realizzazione di un condotto e vasca di carico completamente interrati ad uso irriguo e sistemazione sentiero di accesso ai fondi in località «Campasc di Piaz» e «Piaz dell'acqua» su un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 515-621, foglio n. 10 e mappale n. 34, foglio n. 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella possibilità di utilizzo dell'acqua nel caso di eventuali incendi boschivi in zona montana, salvaguardando il patrimonio forestale, così come si evince dalla deliberazione della giunta comunale di Mazzo di Valtellina (Sondrio), n. 109, del 1° giugno 1995;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), mappali numeri 515-621, foglio n. 10 e mappale n. 34, foglio n. 14, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A6009

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università è della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (consiglio della facoltà di scienze del 27 gennaio 1994; senato accademico del 22 febbraio 1994; consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1994);

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 giugno 1994 ha espresso parere favorevole a condizione che siano depennati alcuni insegnamenti dalla lista degli insegnamenti complementari;

Viste le delibere di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale delle autorità accademiche di questa Università (consiglio di facoltà del 21 settembre 1994; senato accademico del 14 settembre 1994; consiglio di amministrazione del 15 settembre 1994);

Decreta:

Gli articoli dal 91 al 98 relativi al corso di laurea in matematica sono modificati nel modo seguente:

Art. 91 *(Corso di laurea in matematica)*. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi è di quattro anni articolati in un biennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti specifici.

Il numero di annualità è pari a quindici.

Art. 92. — Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori comuni ai tre indirizzi per il biennio di base:

1° Anno:

analisi matematica I;

geometria I;

algebra;

fisica generale I.

2° Anno:

analisi matematica II;

geometria II;

meccanica razionale;

fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Art. 93. — Potranno essere ammessi al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammessi all'esame di laurea è richiesta una prova di conoscenza della lingua inglese, con tempi e modalità definite dal consiglio di corso di laurea, da effettuarsi preferibilmente entro i primi due anni di corso.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve indicare il biennio di indirizzo, l'eventuale orientamento, laddove previsto, ed i corsi opzionali scelti.

È fatto salvo il diritto degli studenti di presentare piani di studio individuali, in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto, secondo la normativa vigente in materia. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizo cui fa riferimento il piano di studi.

Art. 94. — Il consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica, propone quali insegnamenti dell'orientamento didattico saranno articolati in due moduli ridotti di uguale estensione e durata.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Per ogni insegnamento annuale è previsto un esame finale. Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti e tre gli indirizzi:

istituzioni di geometria superiore;

istituzione di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica.

Art. 95. — Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti, a seconda dell'indirizzo prescelto, anche gli insegnamenti di altre discipline fino a raggiungere il numero totale di quattro annualità.

Indirizzo generale.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

Gruppo A:

algebra superiore;

geometria superiore.

Gruppo B:

analisi superiore.

Gruppo C:

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

fisica matematica.

La scelta di un ulteriore insegnamento opzionale o di due moduli ridotti dovrà essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerenti col piano di studi.

Indirizzo didattico.

Lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti o quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *D* ed un insegnamento o due moduli nel seguente gruppo *E:*

Gruppo D:

didattica della matematica;

logica matematica;

matematiche complementari;

storia della matematica.

Gruppo E:

calcolo delle probabilità;

analisi numerica;

statistica matematica;

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Nel caso in cui l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamenti dei gruppi *A, B, C, D, E.*

La scelta di un insegnamento opzionale o di due moduli ridotti dovrà essere operata dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerenti col piano di studi.

Indirizzo applicativo.

L'indirizzo applicativo prevede diversi orientamenti. Tali orientamenti vengono stabiliti dal consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica. Per ogni orientamento il consiglio di corso di laurea determinerà un gruppo di insegnamenti che lo caratterizza.

Lo studente dovrà scegliere tre insegnamenti annuali o sei moduli ridotti nel seguente modo:

1) almeno tre moduli ridotti tra gli insegnamenti attivati del gruppo *F:*

Gruppo F:

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;

ricerca operativa;

2) i rimanenti moduli tra quelli attivati del gruppo di insegnamenti relativi all'orientamento scelto.

Nel caso in cui l'insegnamento di istituzioni di geometria superiore sia articolato in due moduli ridotti sarà permessa la sostituzione di un suo modulo con un modulo di insegnamento tra quelli attivati del gruppo di insegnamenti relativi all'orientamento scelto.

L'ulteriore insegnamento opzionale o due moduli ridotti dovrà essere scelto dallo studente fra i corsi attivati, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerenti col piano di studi.

In sede di programmazione didattica gli insegnamenti dei predetti gruppi *A, B, C, D, E, F* potranno essere integrati con insegnamenti che abbiano stesse finalità e analogo contenuto culturale purché compresi nell'Ordinamento didattico nazionale.

Art. 96. — Gli insegnamenti a scelta dello studente sono i seguenti:

algebra commutativa;

algebra computazionale;

algebra omologica;

algebra superiore;

analisi armonica;

analisi complessa;

analisi convessa;

analisi funzionale;

analisi non lineare;

analisi numerica;

analisi superiore;

astronomia;

automi e linguaggi formali;

biomatematica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle variazioni;

calcoli numerici;

cibernetica;

didattica della matematica;

equazioni differenziali;

equazioni differenziali della fisica matematica;

fisica matematica;

fisica teorica;

geometria algebrica;

geometria aritmetica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

geometria superiore;

informatica teorica;

istituzioni di algebra superiore;

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica;

istituzioni di fisica teorica;

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di logica matematica;

laboratorio di informatica;

logica matematica;

matematica applicata;

matematica computazionale;

matematica finanziaria e attuariale;

matematiche complementari;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

matematiche superiori;

meccanica analitica;

meccanica celeste;

meccanica dei fluidi;

meccanica del continuo;

meccanica quantistica;

meccanica statistica;

meccanica superiore;

metodi di approssimazione;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

metodi geometrici della fisica matematica;

metodi matematici di ottimizzazione;
metodi numerici per le equazioni differenziali;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
ottimizzazione;
processi stocastici;
programmazione matematica;
propagazione ondosa;
ricerca operativa;
sistemi di elaborazione;
sistemi dinamici;
spazi analitici;
statistica matematica;
storia della matematica;
teoria algebrica dei numeri;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
teoria degli automi;
teoria degli insiemi;
teoria dei giochi;
teoria dei grafi;
teoria dei gruppi;
teoria dei numeri;
teoria dei sistemi ed elementi di ricerca operativa;
teoria della ricorsività;
teoria delle decisioni;
teoria delle funzioni;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria matematica dei controlli;
teorie relativistiche;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Art. 97 *(Esame di laurea)*. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta nonché la discussione di una o più tesine orali.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dall'interessato,nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Art. 98 *(Propedeuticità)*. — Il corso di analisi matematica I è propedeutico al corso di analisi matematica II, l'esame di analisi matematica I deve precedere l'esame di analisi matematica II. Il corso di geometria I è propedeutico al corso di geometria II, l'esame di geometria I deve precedere l'esame di geometria II. Il corso di fisica generale I è propedeutico al corso di fisica generale II, l'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di fisica generale II.

Il consiglio di corso di laurea può stabilire ulteriori propedeuticità fra i vari insegnamenti. L'elenco di tali propedeuticità viene aggiornato in fase di programmazione didattica. Tali propedeuticità avranno valore solamente per i piani di studio presentati in data successiva alla loro approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 ottobre 1994

Il rettore: SHIPPA

95A6012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9322.XV J (751) del 17 agosto 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore istantaneo DM 1019 per spolette meccaniche a percussione ed autodistruzione per granate da fucile», conforme al disegno n. 001022, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nei propri stabilimenti di San Giorgio su Legnano (Milano) o Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0073 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9329 XV J (776) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9331 XV J (778) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 2 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9337. XV J (780) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 4 di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9345.XV J (767) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 2 di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9339 XV J (771) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 1 di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9350.XV J (758) del 17 agosto 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 5 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6044

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 ottobre 1995

Dollaro USA	1601,32
ECU	2078,19
Marco tedesco	1128,25
Franco francese	323,30
Lira sterlina	2522,88
Fiorino olandese	1007,88
Franco belga	54,859
Peseta spagnola	13,081
Corona danese	291,02
Lira irlandese	2578,13
Dracma greca	6,887
Escudo portoghese	10,724
Dollaro canadese	1196,35
Yen giapponese	15,946
Franco svizzero	1394,51
Scellino austriaco	160,32
Corona norvegese	256,75
Corona svedese	230,89
Marco finlandese	372,49
Dollaro australiano	1212,20

95A6186

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 462/1995 del 25 settembre 1995

Specialità medicinale «CLEXANE»:

6 siringhe preriempite da 2.000 u.i. axa/0,2 ml codice 026966034 (in base 10 0TQY0L (in base 32);

6 siringhe preriempite da 4.000 u.i. axa/0,4 ml codice 026966046 (in base 10 0TQY0Y (in base 32).

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2 - codice fiscale 08257500150.

Modifiche apportate: regime di dispensazione. La nuova classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Clexane» nelle varie confezioni è: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 567/1995 del 12 settembre 1995

Specialità medicinali:

«LUPIDON G» 12 fiale 1 ml n. A.I.C. 027387048;

«LUPIDON H» 12 fiale 1 ml n. A.I.C. 027387036.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Genova via Isonzo, 4 - codice fiscale 00265870105.

Modifica apportata: modifica di confezione da 12 fiale 1 ml a 4 fiale 1 ml.

Nuovi numeri di A.I.C.:

«Lupidon G» n. A.I.C. 027387063 (in base 10) 0U3T5R (in base 32);

«Lupidon H» n. A.I.C. 027387051 (in base 10) 0U3T5C (in base 32).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 027387048 e 027387036 non possono essere venduti a partire dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6099

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di ginecologia e ostetricia, in Roma

Si comunica che, con decreto ministeriale 3 agosto 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 8 settembre 1995, al n. 177, è stato approvato il nuovo statuto della Società italiana di ginecologia e ostetricia, con sede in Roma.

95A6040

Modificazione allo statuto della fondazione «Luigi Einaudi», in Torino

Si comunica che, con decreto ministeriale 3 agosto 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 settembre 1995, al n. 175, è stata approvata la modifica dell'art. 8 dello statuto della Fondazione «Luigi Einaudi», con sede in Torino.

95A6041

Modificazioni allo statuto dell'ente «Casa di Oriani», in Casola Valsenio

Si comunica che, con decreto ministeriale 3 agosto 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 settembre 1995, al n. 176, è stata approvata la modifica degli articoli 3 e 5 del vigente statuto dell'Ente «Casa di Oriani», con sede in Casola Valsenio (Ravenna).

95A6042

Autorizzazione all'Accademia delle scienze di Torino ad accettare una donazione

Si comunica che, con decreto ministeriale 7 agosto 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 7 settembre 1995, al n. 174, l'Accademia delle scienze di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazionee disposta in favore dell'Accademia medesima dal prof. Carlo Ferrari.

95A6043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Sentati» di Castelleone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona 7 luglio 1995, prot. n. 1559/Div. 1ª, la scuola media statale «P. Sentati» di Castelleone è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un computer con monitor a colori «Tanguy» IBM compatibile 486, due mb, monitor colore, tastiera, del valore di L. 2.040.000. Offerente: Associazione artigiani della provincia di Cremona.

95A6032

Autorizzazione alla scuola media statale «Paget» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia 21 giugno 1995, prot. n. 6933-Sett.I/II, la scuola media statale «Paget» di La Spezia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400.000 che sarà finalizzata alla raccolta fondi per organizzare la rassegna interregionale di teatro UNICEF. Offerente: società «Container Terminal» di La Spezia.

95A6033

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Allende» di Senago ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 21 giugno 1995, prot. n. 3818 Div. 1ª, la scuola media statale «S. Allende» di Senago è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in attrezzature e materiale per il laboratorio di lingue, del valore di L. 7.404.000 e del laboratorio di cucina, del valore di L. 1.500.000. Offerente: comune di Senago.

95A6034

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Milani» di Lesmo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 13 luglio 1995, prot. n. 4931 Div. 1ª, la scuola media statale «Don Milani» di Lesmo è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: sussidí didattici per un valore di L. 14.121.915. Offerente: Consorzio gestione scuole medie.

95A6035

Autorizzazione alla scuola media statale di Carasco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 18 agosto 1995, prot. n. 884/95 Sett. 2/2, la scuola media statale di Carasco è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer NIXDORF Mod. 8810M88 completo di tastiera video e mobiletto, del valore commerciale di L. 100.000. Offerente: ditta «Faci S.r.l.» di Carasco.

95A6037

Autorizzazione alle scuole medie statali «R. Montecuccoli» di Pavullo, «R. Gasparini» di Novi di Modena e s.s. «A. Modena» di Rovereto sulla Secchia e «G. Pascoli» di San Felice sul Panaro e s.s. di Camposanto, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del prefetto di Modena 17 settembre 1994, prot. n. 1510/94 1° Sett., la scuola media statale «R. Montecuccoli» di Pavullo è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni disposte dai due genitori di alunni frequentanti la scuola suindicata:

dott. Cortelloni Marco: una stampante HP DESKJET-500 C. con cavo stampante parallelo del valore di L. 800.000; prof. Ercolani Umberto: programma di videoscrittura Microsoft Word per Winows 2.0 del valore di L. 493.000.

Con decreto del prefetto di Modena 4 luglio 1995, prot. n. 935/95 1° Sett., la scuola media statale «R. Gasparini» di Novi di Modena e s.s. «A. Modena» di Rovereto sulla Secchia è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni disposte dai comitati dei genitori degli alunni dei plessi scolastici suindicati:

due computer Olivetti Mod. M300, con relativi video e tastiera, del valore complessivo di L. 2.800.000;

una stampante Olivetti DM309, del valore di L. 400.000, entrambe le donazioni sono destinate alla s.s. di Rovereto s/Secchia;

un fotoincisore GEHA Mod. Electronic 55E del valore di L. 1.200.000;

un ciclostile Gestetner Mod. 1560, L. 1.400.000, entrambi per la sede di Novi di Modena.

Con decreto del prefetto di Modena 4 luglio 1994, prot. n. 922/95 1° Sett., la scuola media statale «G. Pascoli» di San Felice sul Panaro e s.s. di Camposanto è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni disposte dal comitato dei genitori degli alunni delle suddette scuole medie:

per il plesso di San Felice sul Panaro a completamento del laboratorio di informatica: due computer 4 Mega RAM 486 210 Mega disco fisso e monitor a colori;

una lavagna cancellazione a secco più accessori;

un computer più scheda video - Blaster 486;

tre stampanti 9 aghi e 136 colonne, del valore complessivo di L. 9.150.000.

Per la s.s. di Camposanto, per il contributo avuto in occasione della festa di fine anno da parte dei genitori: somma di L. 500.000 da utilizzare esclusivamente per l'attività di corsi di lingua inglese.

95A6038

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Gramsci» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova 1° agosto 1995, prot. n. 769/95 Sett. II/2°, la scuola media statale «A. Gramsci» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in:

PC IBM 286 con video e tastiera L. 100.000;
PC Olivetti 286 con video M e tastiera L. 100.000;
stampante IBM propinter XL III L. 100.000;
obiettivo fotogr. Pentax 35/30-2 caric. L. 100.000;
cavalletto, alum Tresor L. 80.000;
proiettore diapositive Rotomatic 730-2 caric. L. 297.000;
P.C. Amstrad 1512 HD20 con video mon. L. 100.000;
scanner Eternoscan color L. 220.000;
obiettivo Pentax 28/135 L. 120.000.

Offerente: «Costa Crociere».

95A6036

Autorizzazione alle scuole medie statali «Montabelli-Petrarca» di Fucecchio, «G. La Pira» di Montemurlo, «Mino da Fiesole» di Fiesole e «Botticelli - Don Facibeni» di Firenze ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 maggio 1995, prot. n. 399 1° Settore, la scuola media statale «Montabelli-Petrarca» di Fucecchio è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un personale computer del valore di L. 1.200.000 ed un videoregistratore del valore di L. 430.000. Offerente: sig. Gavazzi.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 maggio 1995, prot. n. 213 1° Settore, la scuola media statale «G. La Pira» di Montemurlo è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un pianoforte verticale del valore di L. 2.500.000. Offerente: sig. Mario Sabatino.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 maggio 1995, prot. n. 214 1° Settore, la scuola media statale «Mino da Fiesole» di Fiesole è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in:

un videoregistratore del valore di L. 2.000.000; offerente: Banca Toscana, agenzia di Fiesole;

un personal computer con stampante, usati, del valore di L. 500.000 l'uno; offerente: Banca Toscana, agenzia di Compiobbi.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 maggio 1995, prot. n. 342 1° Settore, la scuola media statale «Mino da Fiesole» di Fiesole è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un personal computer, usato, del valore di L. 200.000. Offerente: un insegnante della suddetta scuola media.

Con decreto del prefetto di Firenze 31 maggio 1995, prot. n. 342/BIS 1° Settore, la scuola media statale «Botticelli - Don Facibeni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un apparecchio televisivo del valore di L. 850.000. Offerente: Cassa di risparmio di Firenze.

95A6039

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Enna e Assoro

Con decreto 19 marzo 1993 n. 640, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituito dal vecchio alveo del torrente Calderoni, distinto in catasto del comune di Enna al foglio n. 123 part. 68 e 69, 856 355 del foglio 55 e 56 del comune di Assoro, di mq 20.915, ed indicato nello stralcio planimetrico predisposto in data 12 settembre 1987 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Enna; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

95A6053

MINISTERO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società Eurit S.p.a., in Porto Azzurro, della concessione mineraria di olivina, magnesite, sali magnesiaci, talco, miche ed associati denominata «Grottarione» in comune di Rio Marina.

Con decreto emesso dall'ingengere capo del distretto minerario di Firenze in data 8 maggio 1995 è stata rilasciata per la durata di dieci anni alla società Eurit S.p.a., con sede legale in località Buraccio n. 6, Porto Azzurro (Livorno), la concessione mineraria per olivina, magnesite, sali magnesiaci, talco, miche e associati denominata «Grottarione» in territorio del comune di Rio Marina (Livorno).

95A6138

Rilascio alla SACCI - Società per azioni centrale cementerie italiane, in Roma, della concessione di marna da cemento denominata «Testi» nei comuni di Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa.

Con decreto emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 22 giugno 1995 alla SACCI - Società per azioni centrale cementerie italiane, con sede in Roma, via Villa Massimo n. 57, è stato accordato il rinnovo, per la durata di trenta anni, della concessione mineraria di marna da cemento «Testi» sita in territorio dei comuni di Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa (Firenze). Detta concessione verrà a scadere il 23 gennaio 2025.

95A6139

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 luglio 1995 dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1995).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, seconda colonna, all'art. 14, lettera *G.*, dove è riportato per due volte il seguente periodo: «una della filologia afferente alla lingua triennale; due all'area della lingua e letteratura quadriennale;», deve intendersi riportato una volta sola.

95A6109

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108 500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189